

INTRODUZIONE

1. La relazione del Governo al Parlamento

Il 14 dicembre 2007, a due giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione ivi prevista. Essa costituisce il primo passo di una articolata procedura in tre tempi volta al sfolgimento della normativa vigente, di seguito illustrata, provvedendo ad individuare le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi.

Posta l'estensione della relazione, è parso opportuno concentrare l'attenzione sulla sezione introduttiva, nella quale emergono anche alcune indicazioni circa i passaggi futuri, attuativi del meccanismo 'taglia-leggi', limitandosi a qualche spigolatura in ordine agli allegati, la cui analisi, per la loro mole e difficoltà di lettura (trattandosi di elenchi delle norme vigenti nei diversi settori dell'ordinamento), non è possibile in questa sede.

Il dispositivo dell'articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005 (istitutivo nel contempo di una Commissione bicamerale per la semplificazione normativa) reca una *duplice, concorrente delega legislativa*, avente ad oggetto:

l'individuazione delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1970) delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, così sottraendole all'abrogazione automatica e generalizzata, disposta dal medesimo articolo;

la semplificazione e il riassetto delle materie di volta in volta considerate.

Quanto al procedimento disegnato dalla citata legge n. 246, esso si articola in tre 'tempi':

la individuazione (*entro il 16 dicembre 2007*) delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi e delle loro incongruenze o antinomie, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento;

la individuazione con decreti legislativi (*entro il 16 dicembre 2009*) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata statuito dal medesimo articolo 14 (effetto al quale sono sottratte, inoltre, alcune disposizioni direttamente indicate dalla medesima legge n. 246). Con i predetti decreti legislativi (emanati previo parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione) si provvede altresì "alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto";

l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi sopra rammentati, *entro due anni successivi* alla data di loro entrata in vigore.

In ottemperanza alla prima delle fasi sopra ricordate - quella ricognitiva per settori normativi - il Governo (come già preannunciato nel suo *Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione*) ha trasmesso al Parlamento apposita relazione.

Essa è il Documento XXVII, n. 7.

Il suo contenuto può ripartirsi, in sede di commento, in quattro sezioni tematiche:

una sezione introduttiva, espositiva degli indirizzi seguiti e delle problematiche emerse nella raccolta delle disposizioni vigenti;

la raccolta degli estremi delle leggi ed atti aventi valore di legge, censiti dalle amministrazioni (i singoli Ministeri);

la raccolta degli estremi delle leggi ed atti aventi valore di legge, *non* censiti dalle amministrazioni, tuttavia rinvenibili nelle diverse banche dati esistenti;

una sezione finale esemplificativa delle antinomie e incongruenze normative, rilevabili attraverso l'opera di sistemazione delle disposizioni vigenti.

L'insieme ora ricordato si distribuisce in tre volumi. Come già accennato, ci si limiterà in questa sede ad una sintesi della sezione introduttiva, con qualche spigolatura tra gli allegati.

La legge n. 246 ha disposto un *effetto abrogativo automatico e generalizzato* (una sorta di ghigliottina, perciò correntemente indicato come 'taglia-leggi'), non già espresso e puntuale.

Esso investe le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con provvedimenti successivi).

A tale abrogazione automatica sono sottratti due insiemi di disposizioni:

disposizioni codicistiche o di testi unici; di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale e assistenziale; tributarie e di bilancio (questa la previsione dell'articolo 14, comma 17 della legge n. 246);

le disposizioni individuate nei decreti legislativi delegati, che le 'salvano' in quanto indispensabili, riconoscendo così per esse la non fondatezza di una, per così dire, 'presunzione di obsolescenza' basata su criterio temporale.

Affinché sia l'abrogazione automatica sia la sottrazione ad essa avvengano in modo ponderato, coerente, non casuale, primaria esigenza è una rilevazione dello *stock* di legislazione vigente.

Mira a darvi risposta l'opera di censimento normativo, oggetto della relazione giunta all'attenzione del Parlamento.

Essa preliminarmente rileva il grado di incertezza esistente sin attorno al numero di leggi vigenti. Anche per questo, gli strumenti di riassetto normativo (previsti nelle diverse stagioni della semplificazione) hanno "fin qui prodotto frutti insoddisfacenti".

Invero, un progetto di informatizzazione e pubblicazione in rete della normativa (primaria e secondaria) vigente, da rendere così accessibile ai cittadini gratuitamente, è stato varato (con l'articolo 107 della legge n. 388 del 2000) ed è in stato di realizzazione. Le difficoltà tecniche (connesse soprattutto alla scarsa omogeneità dei testi normativi disponibili in formato elettronico) non hanno consentito ch'esso fosse ultimato prima della rilevazione da condursi ai fini del 'taglia-leggi'; la legge finanziaria per il 2008 cerca di dare nuovo slancio al progetto, come illustrato in appendice alla presente introduzione.

Di qui l'esigenza per il Governo di procedere ad un autonomo censimento, i cui risultati sono contenuti negli allegati I e II della relazione.

Censite vi sono le disposizioni poste dalle fonti primarie, con intento di esaustività (dunque anche se successive al 1970 e se ricadenti negli ambiti sottratti dalla legge n. 246 all'abrogazione automatica).

Il censimento (diretto dal Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione; condotto per mezzo di un apposito Comitato tecnico, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA) è avvenuto attraverso due principali canali informativi.

Da un lato, ciascuna amministrazione (su base ministeriale) ha individuato le disposizioni legislative vigenti nel proprio settore, riportandone gli estremi in schede informatiche¹ confluite in un'apposita banca dati, denominata "Taglialeggiweb".

Questa banca dati differisce dalle altre banche dati giuridiche esistenti, poiché classifica solo gli atti normativi di rango primario, a prescindere dalla qualificazione formale (ugualmente evidenziata). Ad esempio, emanati come decreti del Presidenti della Repubblica possono essere decreti legislativi delegati (fonti primarie) come regolamenti governativi (fonti secondarie). Ebbene, nella banca dati "Taglialeggiweb" sono stati inseriti solo i decreti del Presidente della

¹ Le schede inviate da ciascuna amministrazione sono state ordinate sia per dicastero recensore sia per aree tematiche, avvalendosi per questo secondo riguardo del sistema di catalogazione TESEO, in uso presso il Senato della Repubblica (sistema che individua 43 macro-aree tematiche: ad es., 'diritto', 'difesa nazionale', 'finanza pubblica', etc., in cui inserire gli atti normativi catalogati). Le informazioni richieste nella scheda sono: identificazione degli atti o degli articoli estratti di interesse per l'amministrazione; catalogazione per materie secondo il sistema di classificazione TESEO; indicazione sintetica delle leggi di novella; indicazione di altre amministrazioni cointeressate; rilevazione delle più evidenti incongruenze ed antinomie.

Repubblica aventi valore di legge (decreti legislativi), escludendo dal censimento quelli aventi valore di fonti secondarie, inerenti procedure di nomina, ecc. Dunque per questi atti (come per altri, ad esempio i regi decreti), non la qualificazione formale bensì un vaglio contenutistico ha determinato l'inserimento o meno nella banca dati.

Altro canale informativo è stata l'analogha attività ricognitiva svolta da un gruppo di esperti, designati dal Comitato tecnico, sulla scorta delle banche dati giuridiche esistenti (pubbliche o private).

La duplicazione dell'attività di censimento della normativa (primaria) vigente è volta ad effettuare controlli incrociati, onde conferire maggiore attendibilità alla ricognizione complessiva.

Il primo canale informativo sopra ricordato (il censimento condotto dalle amministrazioni, inserito nella banca dati "Taglialeggiweb") ha rilevato circa 9.000 atti.

Di questi, circa 3.000 sono quelli pubblicati nel periodo 1860-1969, ambito temporale d'applicazione della norma "taglia-leggi".

Il secondo canale informativo (lo scrutinio operato sulle altre banche dati giuridiche dagli esperti designati dal Comitato tecnico) ha rilevato circa 12.000 atti.

Di questi, circa 4.000 sono emanati nel periodo 1860-1969.

Sommando i due ordini di indicazioni, si ha *un dato complessivo che ammonta a circa 21.000 atti, di cui 7.000 anteriori al 31 dicembre 1969.*

La discordanza tra i dati raccolti, rispettivamente, dalle amministrazioni e dagli esperti, si giustifica perché le singole amministrazioni hanno omesso l'indicazione di numerosi atti normativi primari considerati implicitamente abrogati, in quanto leggi-provvedimento o con effetti temporanei ormai esauriti.

Diverse di tali disposizioni, presumibilmente, non saranno fatte salve dai decreti delegati che il Governo è tenuto ad emanare onde sottrarre disposizioni normative anteriori al 1° gennaio 1970 all'abrogazione automatica, prevista dalla clausola 'taglia-leggi'.

L'elencazione dei 21.000 atti normativi censiti è contenuta in due specifici allegati alla Relazione, aventi rispettivamente ad oggetto i 9.000 atti censiti dalle pubbliche amministrazioni ed inseriti nella banca dati "Taglialeggiweb", ed i 12.000 atti dell'archivio censito dagli esperti sulla base delle altre banche dati.

Sintesi statistiche sui dati ottenuti a seguito del complessivo processo di rilevazione sono indicate, in fine, in appositi *report*, in cui si espone un quadro sintetico degli atti normativi di rango legislativo censiti, in termini quantitativi (*report* n. 1), per tipologia di atto (*report* n. 2: se si tratti di legge, decreto legislativo, ecc.), per materia, secondo il sistema di classificazione TESEO (*report* n. 4), per numero di amministrazioni che abbiano congiuntamente effettuato la segnalazione (*report* n. 8).

Sono state, inoltre, indicate numericamente (*report* n. 7) le più evidenti incongruenze ed antinomie normative rilevate dalle amministrazioni. Una loro elencazione (solo esemplificativa, non esaustiva) è nell'allegato III della relazione.

Di là dei dati del censimento delle disposizioni, rilevano alcuni indirizzi o profili problematici, tali da riverberarsi nelle successive fasi attuative del 'taglia-leggi'.

La ricognizione dello *status quo* della normazione statale di livello primario - si è ricordato - è finalizzata all'emanazione dei decreti delegati da parte del Governo (entro il 16 dicembre 2009).

"Una prima proiezione consente di prevedere che almeno un quarto dei circa 21.000 atti censiti potranno essere eliminati", si legge nella relazione.

I decreti delegati, destinati ad individuare le disposizioni di legge da mantenersi in vigore, potranno altresì operare un riassetto del *corpus* normativo primario.

In altri termini, essi possono limitarsi ad una indicazione puntuale delle disposizioni anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore, oppure spingersi ad una razionalizzazione - mediante modifiche, abrogazioni, ecc. - delle disposizioni successive.

La seconda opzione è sostenuta dal Consiglio di Stato (parere n. 2024/2007), secondo cui "l'operazione di riassetto legislativo deve avvenire per materie, anche coordinando le leggi anteriori al 1970 con quelle successive; in uno stesso decreto legislativo può, quindi, essere riassetata la disciplina sia anteriore che successiva al 1° gennaio 1970".

In tale ultima ipotesi, peraltro, il riordino dell'assetto normativo vigente dev'essere condotto in stretta aderenza ai tempi, oggetti e principi direttivi espressi nella legge di delegazione, anche quando essi siano determinati *per relationem*, facendo riferimento ad altre disposizioni legislative.

La Corte costituzionale ha rilevato in altra occasione che qualora "la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega e a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato" (Corte costituzionale, sentenza n. 170/2007).

La norma 'taglia-leggi', per questo riguardo, rinvia espressamente ai principi e criteri direttivi sanciti dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997 (tra i quali figurano la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la regolazione uniforme di procedimenti amministrativi analoghi presso distinte amministrazioni, la riduzione dei termini per la loro conclusione, ecc.).

Di tali criteri direttivi, la relazione sottolinea le potenzialità, prospettandone un'estesa interpretazione.

Tra l'altro, *"bisognerà scegliere se e in che campi operare riforme di settore nel senso della liberalizzazione; se e dove operare modifiche dell'assetto delle competenze (ad esempio, tramite l'attribuzione di funzioni ai comuni); se e dove incidere sui vari aspetti organizzativi e procedurali"*, si legge nella relazione.

Per questo riguardo (ancor vi si legge), posta la complessità dell'opera di riordino, *"potrebbe essere opportuna l'individuazione di priorità"*, per materie.

La relazione prospetta la precedenza alle materie già indicate nel "Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione" (ossia *privacy*, ambiente e paesaggio, fisco e dogane, sicurezza civile, localizzazione di impianti industriali, previdenza e contributi, igiene e sicurezza sul lavoro) ovvero a quelle caratterizzate da maggiore stratificazione di fonti (soprattutto il pubblico impiego, ma anche, quali esempi, ordinamento militare, processo amministrativo, immigrazione, trasporti pubblici, servizi pubblici specie locali).

Rimane che - soprattutto qualora la semplificazione e il riassetto non si limitino alla sola (sottrazione dalla) abrogazione o alla armonizzazione tra le disposizioni mantenute in vigore con quelle successive al 1970 - sarebbe *auspicabile (può dirsi in sede di commento) l'indicazione espressa, nei decreti legislativi o in apposite relazioni illustrative, della eventuale abrogazione di atti primari come dell'eventuale razionalizzazione normativa intervenute.*

Analoga osservazione può muoversi circa l'esigenza di trasparente informazione, al Parlamento come al cittadino, circa gli atti primari ritenuti sottratti all'effetto abrogativo, in quanto ricompresi nei settori esclusi (per diretta statuizione della legge n. 246) dal meccanismo 'taglia-leggi'.

La delimitazione delle disposizioni legislative sottratte al meccanismo di abrogazione automatica, anche qualora siano entrate in vigore prima del 1° gennaio 1970 (l'elenco dettagliato è contenuto nell'articolo 14, comma 17, della legge n. 246), infatti, appare non sempre agevole (si consideri, ad esempio, l'opportunità o meno di considerare in 'materia previdenziale' o 'assistenziale' ogni disposizione di legge che preveda aiuti o sussidi in favore di determinate categorie di soggetti; o l'individuazione delle disposizioni che costituiscono adempimenti di obblighi imposti dalla normativa comunitaria, se in assenza di espresso richiamo, come ad esempio quando una legge dia diretta attuazione ad una disposizione dei Trattati istitutivi, ovvero estenda la portata precettiva di un regolamento comunitario).

In tali casi, l'effetto abrogativo ricondotto al dispositivo 'taglia-leggi' rischia di estendersi a disposizioni a pieno titolo rientranti fra le norme escluse dalla caducazione (con conseguente illegittimità per eccesso di delega del decreto legislativo), oppure, all'inverso, di non ricomprendere disposizioni suscettibili di abrogazione, 'sviando' il processo di riordino dalle direttive tracciate dal legislatore delegante.

La delimitazione delle materie, dunque, richiede una non sempre agevole definizione delle aree di intervento da parte del Governo, nella predisposizione dei decreti delegati.

Considerazione, questa, che può svolgersi altresì riguardo l'opportunità di evitare, nel medesimo testo legislativo, l'introduzione di cd. 'norme intruse'.

Tali sono le disposizioni che regolino materia diversa da quella, oggetto prevalente di disciplina, dell'atto normativo in cui si inseriscono.

In tali casi, la Corte costituzionale, tuttavia, non ravvisa ipotesi di illegittimità, bensì di mera inopportunità nella predisposizione tecnica dell'atto normativo: "l'inserimento di una norma avente ad oggetto una determinata disciplina in un testo relativo ad una diversa materia, pur configurandosi come esercizio non corretto di tecnica legislativa, non è tuttavia motivo di per sé sufficiente a determinare illegittimità costituzionale" (Corte Costituzionale, sentenze nn. 108/1987, 422/1994).

Questo per il *contenuto* dei futuri decreti legislativi.

Circa la loro *organizzazione* interna, essi, nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni, *"dovranno - si legge nella relazione - adeguatamente essere strutturati, eventualmente in due parti distinte, ciascuna armonica e sistematica: la prima parte contenente i principi della materia, la parte seconda contenente le norme di dettaglio (cedevoli)"*.

Le norme di dettaglio statali anteriori al 1970 - nelle materie concorrenti, per le quali il legislatore statale ha competenza a dettare solo i principi fondamentali - permangono in vigore (se così disposto dai decreti legislativi) ma solo fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

Di qui l'esigenza di organizzare in modo congruo il testo dei futuri decreti legislativi.

Altri profili di interesse, ed in parte problematici, cui la relazione fa rapido cenno (nelle battute conclusive della parte introduttiva) possono dirsi i seguenti.

"L'automaticità dell'effetto abrogativo per le norme ante 1970 non individuate come indispensabili può, però, eliminare, d'un tratto, il fondamento di molti poteri regolamentari oggi vigenti (tanto più che un'analisi sugli atti regolamentari non è stata compiuta). E' anche questa una questione che dovrà essere oggetto di specifica considerazione onde procedere al meglio alla fase inerente il riassetto".

Altro elemento: si è innanzi accennato come il procedimento 'taglia-leggi' preveda l'adozione di *disposizioni integrative o correttive* dei decreti legislativi emanati, *entro due anni successivi* alla data di loro entrata in vigore.

Rimane da chiarire quale possa essere il contenuto di tali disposizioni correttive o integrative. Particolarmente problematica sarebbe la loro configurazione ove essi mirassero a ripristinare disposizioni anteriori al 1970, della cui necessità ci si fosse resi conto *dopo* l'adozione dei decreti legislativi. Tale *repêchage* solleverebbe problemi applicativi di non lieve portata, per l'arco

temporale tra intervenuta abrogazione ed eventuale successivo ripristino di una disposizione.

Infine, suscettibile di determinazione pare il rapporto tra delega 'taglia-leggi' e le eventuali deleghe di riassetto normativo settoriale che dovessero intercorrere (con propri principi e criteri direttivi) nell'arco temporale sino al dicembre 2009 (termine ultimo stabilito dalla legge n. 246 per l'adozione dei decreti legislativi sopra ricordati).

2. I report e gli allegati

Come già accennato, completano la relazione 8 report:

- *il report 1* presenta un quadro sintetico degli atti normativi di rango legislativo censiti, in termini quantitativi. *Come già accennato, appare significativo il dato numerico: gli atti segnalati dalle amministrazioni (complessivamente 9.201) risultano inferiori agli atti individuati dal confronto con altre banche dati (12.490), il che significa che i Ministeri utilizzano – almeno in modo espresso – un numero relativamente ridotto di atti;*

- *il report 2* classifica gli atti censiti in base alle diverse tipologie. *Sembrerebbe rintracciarsi qualche imprecisione, che non intacca assolutamente le cifre fornite. Non è chiaro, in particolare, perché il totale dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, dei decreti legislativi luogotenenziali, dei decreti-legge luogotenenziali e dei regi decreti legge non combaci con il totale dei provvedimenti delle stesse tipologie emanati prima del 1970.*

Figurano tipologie di provvedimenti che possono risultare sia di rango legislativo, sia di rango regolamentare (regi decreti e decreti del Presidente della Repubblica emanati prima dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha posto ordine nella produzione normativa del Governo).

- *il report 3* riporta il numero degli inserimenti nella banca dati effettuati da ciascuna amministrazione. Appaiono evidenti le differenze, anche molto rilevanti, in ordine al numero di atti censiti dalle diverse amministrazioni. Se Finanze, Difesa, Giustizia e Presidenza del Consiglio hanno censito un numero ingente di atti, altre amministrazioni si sono limitate ad un numero molto inferiore. Si segnala, in particolare, il dato del Ministero dell'ambiente, che ha indicato 54 provvedimenti;

- *i report 4 e 5* riguardano, rispettivamente, gli atti normativi di rango legislativo vigenti censiti dalle amministrazioni (che vengono ripartiti per materia secondo le macro-aree dello schema di classificazione Teseo) e gli atti normativi di rango legislativo vigenti, emanati prima del 1970, individuati dal confronto con altre banche dati e ripartiti per materia in base alla classificazione secondo lo schema di Normeinrete. *Si segnala che il ricorso a due distinti criteri di classificazione rende difficile una comparazione tra i due dati, che potrebbe risultare interessante;*

- il *report 6* riporta il numero delle schede utilizzate per la banca dati *Taglialeggiweb* in cui le amministrazioni hanno segnalato come “di interesse” solo uno o più singoli articoli e non il contenuto dell’intero atto. *Sembra significativo che molti atti normativi rivestono interesse per le amministrazioni limitatamente ad un solo articolo: è un dato ovviamente che va vagliato ma che sembra offrire ulteriori margini per uno sfoltimento normativo;*

- il *report 7* indica il numero delle incongruenze ed antinomie segnalate dalle amministrazioni e si riferisce quindi al compito più difficile che esse devono svolgere. *Va sottolineato l’impegno del Ministero della difesa, che è stato il primo a censire un numero peraltro notevole di atti ed è quello che ha individuato il maggior numero di incongruenze ed antinomie;*

- il *report 8* dà conto di quanti atti siano stati segnalati da una sola amministrazione e di quanti siano stati segnalati da due o più (fino a 22) amministrazioni congiuntamente. La maggior parte degli atti (7.031) sono stati censiti da una sola amministrazione e quindi i provvedimenti a natura intersettoriale costituiscono una percentuale ridotta sul totale. *Questo dato, incrociato con quello del report 6, dovrebbe facilitare il “disboscamento normativo”.*

Come già accennato, tre distinti allegati contengono gli elenchi:

- della legislazione statale censita dalle amministrazioni;
- della legislazione statale non censita dalle amministrazioni e ricavata da banche dati;
- delle incongruenze ed antinomie normative.

I primi due allegati sono divisi in cinque parti, ognuna delle quali comprendente i provvedimenti relativi ad una o più amministrazioni:

parte I: Esteri, Beni culturali, Trasporti, Commercio internazionale, Lavoro;

parte II: Difesa, Politiche agricole, Economia;

parte III: Finanze;

parte IV: Giustizia, Istruzione, Salute, Solidarietà sociale, Ambiente, Comunicazioni, Infrastrutture;

parte V: Interno, Sviluppo economico, Università e ricerca, Presidenza del Consiglio.

Con specifico riguardo all’allegato 1, comprendente l’elenco di tutti i provvedimenti censiti dalle amministrazioni, si segnala quanto è emerso da una rapida spigolatura:

Parte I

Legislazione statale censita dal Ministero degli affari esteri:

le colonne dedicate al numero ed alla data sono compilate entrambe con date tra loro diverse e non risultano quindi fruibili: in particolare, sembrerebbe

(incrociando i dati con la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) che la data indicata nella colonna relativa al numero sia corretta, mentre la data indicata nella colonna relativa proprio alla data sembra del tutto incongrua; con questa modalità di compilazione, non viene indicato il numero della legge.

Legislazione statale censita dal Ministero dei trasporti:

figurano ai nn. 3 e 6 due atti di rango regolamentare, per di più risalenti all'ottocento.

Altri atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 31, 60, 138, 175, 177, 210, 212, 221, 222, 242, 258, 259, 261, 277, 285, 287, 295, 296, 297, 306, 313.

Legislazione statale censita dal Ministero del commercio internazionale:

atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 25, 44, 51.

Legislazione statale censita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

ai nn. 4, 5 e da 7 a 14 risultano numerose autorizzazioni alla ratifica di convenzioni internazionali cui si è provveduto, nel biennio 1923-1924, con regio decreto-legge. Ulteriori casi si trovano negli anni trenta.

Atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 15, 16, 18, 19, 253, 382, 398, 418, 453, 462, 485, 502, 529, 536, 537, 542, 562.

Parte V

Legislazione statale censita dal Ministero dell'interno:

Appare significativo il fatto che vengano inseriti nel censimento – in quanto non espressamente abrogati – alcuni provvedimenti sicuramente superati. Si tratta di provvedimenti:

- volti ad istituire organismi venuti meno con la caduta del regime fascista. Tra gli altri, il regio decreto istitutivo della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (n. 3) ed il regio decreto-legge relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale (n. 9);
- relativi a materie nelle quali si è registrata una notevole evoluzione, e che sono state oggetto di una nuova disciplina con testo unico in tempi recenti. Spicca tra gli altri il regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, convertito dalla legge 7 giugno 1934, n. 1145, recante nuove norme sugli stupefacenti. Tale provvedimento non è stato abrogato neppure dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, poi ampiamente modificato negli anni seguenti.

L'informatizzazione della normativa vigente nella legge finanziaria per il 2008

L'articolo 2, comma 584, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) dà nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente, dettando disposizioni di carattere finanziario ed attribuendo ulteriori finalità al programma, rispetto a quelle originariamente previste, e più specificamente:

- il coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale;
- l'adeguamento agli *standard* dell'Unione europea per quanto riguarda le classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche;
- l'adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nell'ottica del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (con una dotazione di 5 miliardi di lire - 2,58 milioni di euro circa - per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005) destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo:

- facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini;
- fornire strumenti per l'attività di riordino normativo.

La definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo sono state demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con i Presidenti delle due Camere. Il decreto del Presidente del Consiglio che ha dato attuazione a tale previsione, adottato il 24 gennaio 2003, ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un Comitato guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei deputati).

Questi sono, nel dettaglio, gli obiettivi del programma:

- compilazione del testo vigente delle leggi statali e degli altri atti normativi dello Stato;
- messa a disposizione gratuita dei relativi testi con strumenti informatici e telematici (anche mediante la realizzazione di appositi portali e siti Internet);
- classificazione della normativa vigente con l'intento di favorire la ricerca per via informatica e telematica e predisposizione di un apparato critico atto ad individuare i profili di incompatibilità e le abrogazioni implicite;
- studio e applicazione di strumenti e procedure di ricerca della normativa vigente e di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo.

I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il Comitato guida si è raccordato con altre istituzioni sia a livello centrale (CNIPA, Ministero della giustizia, Corte di cassazione, Dipartimento per gli affari regionali), sia a livello regionale (Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali), perseguendo l'obiettivo di creare un unico portale di accesso alle leggi statali e regionali e, in prospettiva, al diritto comunitario.

E' stata prevista la costituzione di un sistema informativo sulla normativa statale vigente (progetto denominato "Normattiva") di carattere primario e secondario.

L'attività del Comitato guida si è – per ora – concentrata sugli atti normativi primari e subprimari di fonte statale. Grazie ad un accordo stipulato con il CED della Corte di Cassazione, tutti gli atti pubblicati dall'inizio della XIV legislatura (30 maggio 2001), già in corso di conversione nel formato elettronico XML (secondo gli *standard* emanati con le circolari AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, e n. 40 del 22 aprile 2002), saranno inseriti in un *database* che permetterà la ricerca degli atti sia nella loro versione "storica" sia nella versione derivante da novelle, annotati al fine di segnalare abrogazioni e modifiche implicite e pubblicati su un sito gestito dalle tre istituzioni responsabili del progetto. È stato poi avviato uno studio di fattibilità per il recupero degli atti precedenti (1861-2001) e per l'estensione all'intero *stock* pregresso delle procedure applicate sperimentalmente agli atti normativi pubblicati dal maggio 2001.

Con un'ulteriore innovazione rispetto all'attuale disciplina, il comma 584 affida ad un responsabile, nominato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il coordinamento dell'attuazione presso le amministrazioni pubbliche dei programmi di informatizzazione della legislazione vigente; il responsabile assicura anche il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246/2005, e con le attività delle amministrazioni statali centrali inerenti alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.

All'attuazione dei programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il coordinatore riferisce al Parlamento annualmente, mediante una relazione, sullo stato di attuazione dei programmi.

